



Comune di Cassino

Proposta nr. 1971 Del 01/08/2025 -
Num. settoriale 319

Determinazione nr. 1839 del 02/08/2025

AREA AMMINISTRATIVA

Affari Legali

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO IN FAVORE DEL SIG. CANALE GIUSEPPE

IL DIRIGENTE AD INTERIM

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico degli Enti Locali»;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Vista la delibera di G.C. n. 46 del 04/02/2025 di modifica ed integrazione della delibera di G.C. n. 09/2022, con l'aggiornamento dell'articolazione funzionale e dei servizi della Struttura Organizzativa dell'Ente;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 125 del 30/12/2024 di approvazione del DUP 2025/2027;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 133 del 30/12/2024 di approvazione della nota di aggiornamento al DUP e del Bilancio di Previsione 2025/2027;

Visto il P.I.A.O. 2025/2027 approvato con Delibera di G.C. n. 51 del 04/02/2025;

Visto il D. Lgs n. 118/2011 modificato ed integrato dal D. Lgs n. 126/2014, di riordino e di riforma della contabilità pubblica, dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e organismi strumentali;

VISTO il decreto sindacale n. 5 del 31.01.2025 con il quale è stata assegnata allo scrivente la dirigenza *ad interim* dell'Area Amministrativa;

PREMESSO CHE con deliberazione di G.C. n. 12 del 23/01/2020 ad oggetto: "*Modifica ed integrazione alla delibera di G.C. n. 59 del 27/02/2017 – Aggiornamento articolazione funzionale e servizi*" è stata istituita, presso l'Area Amministrativa, la Posizione Organizzativa che ricomprende i seguenti uffici e servizi: Segreteria – Protocollo – Messi Comunali – Comunicazione istituzionale – Relazioni internazionali – Ufficio Presidenza del Consiglio – Affari Legali;

VISTA la richiesta di risarcimento del danno avanzata dall'Avv. Nadia Pacitto, in nome e per conto dei Sig.ri Canale Giuseppe e Canale Mariangela, con nota assunta al Prot. generale dell'Ente al n. 7834 del 03.02.2022, per il danno materiale e personale subito a causa del sinistro verificatosi in Cassino (FR), Via Sant'Antonino, il giorno 18.11.2021, quantificato in € **2.500,00 omnia comprensiva**;

CONSIDERATO CHE:

- con delibera di Consiglio Comunale n° 72 del 31.07.2020 il Comune di Cassino ha approvato il “*Regolamento per la transazione dei sinistri*” che disciplina le modalità mediante le quali definire in via transattiva le vertenze aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti da autovetture, autocarri, motocicli o altra tipologia di veicoli a motore o non in conseguenza della mancata o incompleta manutenzione delle strade comunali, in considerazione di una eventuale soccombenza dell’Amministrazione Comunale;

- l’art. 3 del Regolamento succitato, rubricato “*Condizioni e presupposti per la definizione transattiva dei sinistri*”, statuisce, tra le altre cose, che la somma liquidabile per ciascun sinistro avente ad oggetto danni materiali - ma anche nell’ipotesi di lievi lesioni personali - non può superare l’importo massimo di € 2.500,00 inclusi gli oneri accessori (IVA per le fatture relative ai danni subiti, IVA e CPA ed ulteriori spese per la prestazione professionale, nell’ipotesi di intervento legale), salvo casi eccezionali per cui è attribuita competenza residuale in capo alla Giunta Comunale;

- l’articolo 4 del predetto Regolamento disciplina il procedimento per la definizione transattiva delle vertenze demandando la gestione di una parte del procedimento ad una società di assistenza, valutazione, definizione e negoziazione assistita dei sinistri stradali accertati in aree di circolazione e superfici di proprietà comunale;

DATO ATTO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n. 529 del 13/02/2024 è stato affidato alla società ACV Servizi Peritali Srl il servizio di assistenza, valutazione, definizione e negoziazione assistita dei sinistri stradali accertati in aree di circolazione e superfici di proprietà comunale;

- la stessa Società ACV Servizi Peritali Srl, acquisita la documentazione da controparte e, in particolare, dichiarazioni testimoniali e documentazione medica inerenti al sinistro denunciato, ha quantificato i danni derivanti dal sinistro in esame e, nella specie, Euro 2.300,00 per danni materiali patiti dal Sig. Canale Giuseppe, n.q. di proprietario dell’autovettura, ed Euro 12.769,56 per lesioni personali subite dalla Sig.ra Canale Mariangela, alla guida della suddetta autovettura;

- a seguito di diversi incontri tenutisi presso la sede di questo Ente con il legale dei danneggiati, tenuto conto della stima dei danni materiali e personali subiti, per un ammontare complessivo di Euro 15.069,56, e al fine di evitare l’alea del giudizio da cui potrebbe scaturire una condanna dell’Ente al risarcimento dei suddetti danni, oltre che alle spese del giudizio, si è giunti ad una definizione bonaria della controversia mediante la corresponsione di Euro **2.500,00 omnia comprensiva**;

RITENUTO CHE l’alea di un futuro giudizio potrebbe comunque determinare maggiori spese in capo alla Pubblica Amministrazione, sia in termini di eventuale condanna al risarcimento del danno derivante da una accertata responsabilità dell’Ente in fase di giudizio, quanto, anche solo in termini di spese di lite, che – anche in caso di vittoria – ben potrebbero essere in ogni caso compensate;

VISTO l’orientamento della Giurisprudenza contabile in merito alle transazioni, sintetizzato dalla Corte dei Conti Umbria - Deliberazione n. 123/2015/PAR - che testualmente argomenta “[...] *Quanto all’applicabilità della transazione agli Enti pubblici, altre Sezioni regionali di controllo che si sono occupate della questione (v. ex multis, Sez. Lombardia, del. 26/2008 e 1116/2009; Sez. Piemonte, del. 15/2007 e 20/2012) hanno affermato i seguenti principi, che questo Collegio condivide:*

- *anche gli Enti pubblici possono di norma transigere le controversie delle quali siano parte ex art 1965 c.c.;*

- *i limiti del ricorso alla transazione da parte degli Enti pubblici sono quelli propri di ogni soggetto dell’ordinamento giuridico, e cioè la legittimazione soggettiva e la disponibilità dell’oggetto, e quelli specifici di diritto pubblico, e cioè la natura del rapporto tra privati e pubblica Amministrazione. Sotto quest’ultimo profilo va ricordato che, nell’esercizio dei propri poteri pubblicistici, l’attività degli Enti territoriali è finalizzata alla cura concreta di interessi pubblici e*

quindi alla migliore cura dell'interesse intestato all'Ente. Pertanto, i negozi giuridici conclusi con i privati non possono condizionare l'esercizio del potere dell'Amministrazione pubblica sia rispetto alla miglior cura dell'interesse concreto della comunità amministrata, sia rispetto alla tutela delle posizioni soggettive di terzi, secondo il principio di imparzialità dell'azione amministrativa;

- *la scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'Amministrazione nell'ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa. Uno degli elementi che l'Ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio, intesa quest'ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali;*

- *ai fini dell'ammissibilità della transazione è necessaria l'esistenza di una controversia giuridica (e non di un semplice conflitto economico), che sussiste o può sorgere quando si contrappongono pretese confliggenti di cui non sia possibile a priori stabilire quale sia giuridicamente fondata. Di conseguenza il contrasto tra l'affermazione di due posizioni giuridiche è la base della transazione in quanto serve per individuare le reciproche concessioni, elemento collegato alla contrapposizione delle pretese che ciascuna parte ha in relazione all'oggetto della controversia. Si tratta di un elemento che caratterizza la transazione rispetto ad altri modi di definizione della lite;*

- *la transazione è valida solo se ha ad oggetto diritti disponibili (art 1966, co 2 c.c.) e cioè, secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza, quando le parti hanno il potere di estinguere il diritto in forma negoziale. È nulla, infatti, la transazione nel caso in cui i diritti che formano oggetto della lite siano sottratti alla disponibilità delle parti per loro natura o per espressa disposizione di legge;*

- *requisito essenziale dell'accordo transattivo disciplinato dal codice civile (artt. 1965 e ss. C.c.) è, in forza dell'art 1321 dello stesso codice, la patrimonialità del rapporto giuridico;*

- *inoltre, come affermato dalla giurisprudenza civile (cfr., ex multis, Cass. 6 maggio 2003 n. 6861), costituisce transazione solo quell'accordo che cade su un rapporto che, oltre a presentare, almeno nell'opinione delle parti, carattere di incertezza, è contrassegnato dalla reciprocità delle concessioni. Oggetto della transazione, quindi, non è il rapporto o la situazione giuridica cui si riferisce la discorde valutazione delle parti, ma la lite cui questa ha dato luogo o possa dar luogo e che le parti stesse intendono eliminare mediante reciproche concessioni. Quanto ai termini (soggetto e oggetto) del contratto di transazione va ancora rammentato che i soggetti devono essere dotati non solo di capacità giuridica ma devono avere anche la legittimazione intesa come potere di agire in ordine ai rapporti sui quali incide la transazione. Sotto questo profilo vengono in rilievo per gli enti pubblici le procedure che prevedono le modalità di formazione ed espressione della volontà amministrativa. Per gli Enti territoriali non è previsto un particolare iter procedimentale per gli atti di transazione, ma, ove il medesimo sia dotato di una propria avvocatura, sarebbe opportuno che questa fosse investita della questione in analogia a quanto prevede per le Amministrazioni dello Stato l'art. 14 del R.D. n. 2440/1923 (legge di contabilità generale)".*

CONSIDERATO CHE, alla luce di quanto evidenziato, risulta opportuno transigere la vertenza in parola onde evitare un maggiore aggravio di spesa per l'Ente;

VISTO l'accordo transattivo concluso tra le parti (prot. n. 46048 del 28.07.2025) e sottoscritto da un lato dai Sig.ri Canale Giuseppe e Canale Mariangela, nonché dal loro legale di fiducia Avv. Nadia Pacitto, e dall'altro lato dal Dirigente ad interim dell'Area Amministrativa Dr. Giuseppe Acquaro, in rappresentanza del Comune di Cassino, nel quale le prime dichiarano di non aver null'altro a che pretendere da questo Ente in relazione al sinistro lamentato e di essere pienamente soddisfatti, previa liquidazione della somma suddetta;

VISTA la nota prot. n. 46048 del 28.07.2025 con la quale la Sig.ra Canale Mariangela autorizza il Comune di Cassino a corrispondere l'intera somma di Euro 2.500,00 sul conto corrente del Sig. Canale Giuseppe;

ATTESO CHE la mancata esecuzione del suddetto accordo può comportare un danno all'Ente a seguito di apertura di contenzioso giudiziale con possibilità di soccombenza;

RILEVATO, altresì, che l'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti locali presso il Ministero dell'Interno, costituito a norma dell'art. 154 del TUEL, al punto n. 104 precisa che le transazioni presuppongono la decisione dell'Ente locale di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è possibile per l'Ente stesso "*definire tanto il sorgere dell'obbligazione, quanto i tempi dell'adempimento*". Potendo, dunque, definire il sorgere del debito e il momento del pagamento, l'Ente locale può seguire le normali procedure recate dall'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000 per l'assunzione del relativo impegno di spesa, da imputarsi all'esercizio finanziario nel quale la spesa diviene esigibile, rispettando in tal modo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata;

ACCERTATO:

- di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di comportamento ed alla normativa Anticorruzione;
- di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;
- che ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009, il programma dei pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di Finanza pubblica;

RITENUTO CHE:

- l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
- la spesa correlata al presente atto trova copertura all'interno dello stanziamento assegnato a questo Settore per l'espletamento delle proprie funzioni, e che la somma di € **2.500,00 omnia comprensiva** è da imputarsi sul Capitolo 4215 Bilancio 2025 "risarcimento danni a terzi";

VISTI:

- il TU sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;
- gli artt. 4 e seguenti del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165;
- il comma 4 dell'art. 246 del D.Lgs n. 267/2000 applicabile a questo Ente in virtù della delibera di CC n. 32/2018;
- lo Statuto del Comune di Cassino;
- il regolamento Comunale di Contabilità;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 10.05.2021 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2023/2025 ed atti allegati;
- il D. Lgs n. 118/2011 modificato ed integrato dal D. Lgs n. 126/2014, di riordino e di riforma della contabilità pubblica, dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e organismi strumentali;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui integralmente riportata e trascritta;

- 2. Di prendere atto** dell'accordo transattivo concluso tra le parti (prot. n. 46048 del 28.07.2025) e sottoscritto da un lato dai Sig.ri Canale Giuseppe e Canale Mariangela, nonché dal loro legale di fiducia Avv. Nadia Pacitto, e dall'altro lato dal Dirigente ad interim dell'Area Amministrativa Dr. Giuseppe Acquaro, in rappresentanza del Comune di Cassino, nel quale le prime dichiarano di non aver null'altro a che pretendere da questo Ente in relazione al sinistro lamentato e di essere pienamente soddisfatti, previa liquidazione della somma suddetta;
- 3. Di prendere atto** della nota prot. n. 46048 del 28.07.2025 con la quale la Sig.ra Canale Mariangela autorizza il Comune di Cassino a corrispondere l'intera somma di Euro 2.500,00 sul conto corrente del Sig. Canale Giuseppe;
- 4. Di impegnare e liquidare** per i motivi di cui in premessa, la somma di € **2.500,00 omnia comprensiva** - in favore del Sig. Canale Giuseppe, a saldo di tutto quanto dovuto per il risarcimento dei danni materiali e personali subiti rispettivamente dai Sig.ri Canale Giuseppe e Canale Mariangela in data 18.11.2021 e senza altre pretese;
- 5. Di autorizzare** il Servizio Finanziario ad emettere il mandato di pagamento in favore del Sig. Canale Giuseppe della somma di € **2.500,00 omnia comprensiva** - sul conto IBAN intestato a quest'ultimo;
- 6. Di imputare** la spesa di € **2.500,00** sul Capitolo 4215 Bilancio 2025 "risarcimento danni a terzi";
- 7. Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 8. Di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo Regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e, pertanto, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e copertura finanziaria e diverrà esecutivo soltanto dopo l'apposizione dello stesso;
- 9. Di dare atto** che, ai sensi del comma 8 dell'art.183 del D.L. 267/200 e ss.mm.ii, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del Bilancio e con le regole di Finanza Pubblica in materia di pareggio di bilancio introdotto dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della legge 208/2015;
- 10. Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi dell'articolo 18 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134.

Il Funzionario Incaricato E.Q.
Dott.ssa Carmen Evangelista

A termini di regolamento si richiede la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio On-Line.

Cassino li 02/08/2025

Il Dirigente ad Interim
Dott. Giuseppe Acquaro



COMUNE DI CASSINO

Provincia di Frosinone

Pagina 1 di 1

Determinazione AREA AMMINISTRATIVA nr.319 del 02/08/2025

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2025	Impegno di spesa	2025 1444/0	Data: 01/08/2025	Importo: 2.500,00
Oggetto:	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO IN FAVORE DEL SIG. CANALE GIUSEPPE			
Capitolo:	2025 4215	RISARCIMENTI DANNI A TERZI E FRANCHIGIE		
Codice bilancio:	1.11.1.0110	SIOPE: 1.10.05.02.001		
Piano dei conti f.:	1.10.05.02.001 Spese per risarcimento danni			
Beneficiario:	0028724 - CANALE GIUSEPPE			

.....

CASSINO li, 01/08/2025

Il Responsabile del Settore Finanziario



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 1971**

Settore Proponente: **AREA AMMINISTRATIVA**

Ufficio Proponente: **Affari Legali**

Oggetto: **IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO IN FAVORE DEL SIG. CANALE GIUSEPPE**

Nr. adozione settore:

Nr. adozione generale:

Data adozione:

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Affari Legali)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 01/08/2025

Il Responsabile di Settore
Dirig. Com. Dott. Giuseppe Acquaro



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 1971**

Settore Proponente: **AREA AMMINISTRATIVA**

Ufficio Proponente: **Affari Legali**

Oggetto: **IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO IN FAVORE DEL SIG. CANALE GIUSEPPE**

Nr. adozione settore: **319** Nr. adozione generale: **1839**

Data adozione: **02/08/2025**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Affari Legali)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 01/08/2025

Il Responsabile di Settore
Dirig. Com. Dott. Giuseppe Acquaro

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 05/08/2025

Responsabile del Servizio Finanziario
Dirigente ad interim Dott. Pasquale Loffredo



Comune di Cassino

SEGRETERIA GENERALE

Ufficio Copie

Determinazione nr. 1839 del 02/08/2025

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO IN FAVORE DEL SIG. CANALE GIUSEPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della determinazione di cui sopra, nel rispetto dell'art. 32 della legge 18/06/2009. N.69 e s.m.i., viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio on-line visibile sul sito istituzionale del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi dalla data odierna.

Cassino li 05/08/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pasquale LOFFREDO